



Comune di San Miniato

Provincia di Pisa

“Bando di concorso – anno 2024 – per la formazione della graduatoria inerente l’assegnazione in mobilità di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di San Miniato, indetto ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R.T. n. 2/2019 e successive modificazioni e integrazioni”

Il Dirigente del Settore n. 4 Servizi alla persona e Politiche di solidarietà

Visti gli artt. 7, 19 e 20 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02.01.2019 ss.mm.ii. con oggetto “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica” e ss.mm.ii. (d’ora in poi L.R.T. n. 2/2019 ss.mm.ii.);

Vista la Deliberazione della Conferenza Permanente dei Comuni del L.O.D.E. Pisano n. 101 del 09.02.2022 avente ad oggetto “Approvazione del regolamento di attuazione ed integrazione della legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 come modificata dalla legge regionale toscana n. 51 del 06/07/2020 e dalla legge regionale toscana n. 35 del 21/09/2021, dello schema di bando e dello schema di domanda di partecipazione a bando ERP”, in particolare gli artt. 8 “Procedimento per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P.” e 13 “Forme di mobilità – criteri” (d’ora in poi Regolamento LODE);

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 18.06.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 750 / 2024 del 26.06.2024 con la quale è stato approvato il presente Bando di Concorso e relativi allegati;

Costituiscono parte integrante del presente Bando:

- Domanda di partecipazione (**Allegato B**)

RENDE NOTO

che dalla data di pubblicazione del presente Bando i soggetti in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 1 potranno presentare domanda per essere ammessi alla **graduatoria di assegnazione in mobilità degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica** del Comune di San Miniato che si renderanno disponibili, fatte salve le riserve di alloggi previste dalla L.R.T. n. 2/2019 ss.mm.ii. e dalle vigenti disposizioni dell’Amministrazione, o nei Comuni con i quali siano stipulate apposite convenzioni ai sensi della L.R.T. n. 2/2019 ss.mm.ii.;

Tutte le domande presentate in occasione dei precedenti Bandi di mobilità per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, si intendono decadute dal momento dell’approvazione della graduatoria definitiva formata sulla base del presente bando.

La domanda per la prima graduatoria dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando. Successivamente, potranno essere presentate

domande in qualsiasi momento ma queste confluiranno, salvo le verifiche e procedure previste dal presente bando, nelle graduatorie che saranno pubblicate a distanza di un anno dalla prima graduatoria e dalle successive, come indicato nel successivo art. 6.

L'individuazione degli alloggi destinati alla mobilità sarà effettuata dal Comune di San Miniato entro i limiti di riserva indicati dall'art. 13 del Regolamento LODE citato, ovverosia secondo le indicazioni dell'Ente Gestore, salvo diverso provvedimento del Comune o diversa intervenuta previsione di legge;

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per partecipare al presente bando di concorso il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) essere **assegnatari ordinari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)** del Comune di San Miniato.

a.1) gli assegnatari in via provvisoria non possono presentare domanda per il presente Bando;

a.2) il nucleo familiare richiedente la mobilità coincide con il nucleo assegnatario ordinario;

a.3) l'ospitalità temporanea e la coabitazione non comportano ad alcun titolo l'inserimento nel nucleo familiare assegnatario e pertanto non producono effetti ai fini del cambio alloggio);

B) **non essere inadempienti alle norme contrattuali relative alla vigente assegnazione e conduzione dell'alloggio di E.R.P. assegnato**, ai sensi di quanto stabilito nel contratto di locazione in corso di validità, nel regolamento d'utenza stipulato con il Soggetto Gestore APES scpa e di quanto previsto dalla L.R.T. n. 2/2019 ss.mm.ii., artt. 30, 36 e 38;

b.1) la domanda presentata da un assegnatario con un procedimento di decadenza in corso, è improcedibile fino alla conclusione del procedimento stesso;

b.2) in caso di morosità nel pagamento dei canoni di locazione dell'alloggio ERP assegnato, è consentito presentare domanda di mobilità ordinaria esclusivamente previa sottoscrizione, da parte dell'assegnatario, di un piano di rateizzazione debitamente accettato dal Soggetto Gestore. Le domande di assegnatari morosi prive del piano di rateizzazione saranno escluse dalla graduatoria;

b.3) in caso in cui la morosità sopraggiunga dopo la presentazione della domanda il piano di rateizzazione dovrà essere sottoscritto almeno in coincidenza della verifica dei requisiti per l'assegnazione in cambio, pena l'esclusione dalla graduatoria;

b.4) la mobilità su richiesta degli assegnatari ordinari non può essere attivata prima di due anni dall'ultimo provvedimento di assegnazione (ordinaria o di mobilità), fatte salve gravi e documentate situazioni sopraggiunte successivamente;

C) **cittadinanza** italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea hanno diritto di accesso purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 6 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (titolari di carta di soggiorno o titolari di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo);

D) essere **residenti** anagraficamente nell'alloggio di ERP assegnato in via ordinaria;

E) essere **in possesso dei requisiti previsti per il mantenimento del diritto di assegnazione** degli alloggi ERP ai sensi della L.R.T. n. 2/2019 ss.mm.ii. (Allegato A ai sensi dei correttivi indicati all'art. 38, comma 3), nello specifico:

e.1) **valore ISEE** risultante dall'Attestazione ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda **non superiore a €. 36.151,98**, salvo che all'interno del nucleo familiare con valore ISEE compreso tra €. 36.151,98 e € 50.000 euro, sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al 100%;

e.2) **assenza di titolarità**, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, **di diritti di proprietà** o usufrutto, di uso o abitazione **su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km** dal Comune di San Miniato.

[La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti

dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. 2/2019];

e.3) assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, **di diritti di proprietà**, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore ad Euro 31.250,00**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero) così come dichiarati nell'Attestazione ISEE del richiedente.

Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 31.250,00 euro in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Le disposizioni di cui alle lettere e.2) e e.3) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3 della L.R.T. 2/2019;

2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;

3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.;

e.4) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 75.000,00 euro.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

e.5) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e.6) assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di **titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV)**, acquisito dopo l'entrata in vigore della L.R.T n. 2/2019. In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

e.7) assenza da parte del nucleo familiare di un **patrimonio complessivo superiore al limite di 100.000,00 euro**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare calcolato come indicato alle lettere e.4) e e.5), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascun componente come fissati dalle medesime lettere;

F) che nessun componente del nucleo:

f.1) abbia ottenuto **precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici** o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, (con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno);

f.2) abbia a suo carico una **dichiarazione di annullamento dell'assegnazione** o di dichiarazione di **decadenza** dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti

all'articolo 38, comma 3, lettere b), d) e) ed f), della legge regionale, (salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda);

f.3) abbia a suo carico **attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP** senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;

G) assenza delle condizioni di decadenza dalla titolarità del diritto di assegnazione previste dall'articolo 38 comma 3 della L.R.T. 2/2019, nello specifico che nessun componente del nucleo familiare:

g.1) non abbia utilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a tre mesi, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal Soggetto Gestore in presenza di gravi e documentati motivi familiari, o di salute, o di lavoro;

g.2) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio o le sue pertinenze o ne abbia mutato la destinazione d'uso;

g.3) abbia eseguito opere abusive, fatta salva la rimozione dell'abuso medesimo nei termini fissati dal comune;

g.4) abbia adibito l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o abbia consentito a terzi di utilizzare i medesimi per gli stessi fini;

g.5) abbia gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all'uso dell'alloggio, o abbia causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;

g.6) abbia rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano giustificati motivi;

g.7) l'intero nucleo non abbia occupato, senza giustificati motivi, l'alloggio assegnato entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sola volta;

g.8) si sia reso inadempiente senza giustificati motivi rispetto alla richiesta di informazioni e di documentazione per l'accertamento della situazione economica e reddituale del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza;

g.9) abbia violato le disposizioni in materia di variazione del nucleo familiare e di ospitalità temporanea di cui agli articoli 17 e 18 della L.R.T. 2/2019;

g.10) si sia reso inottemperante al provvedimento di mobilità d'ufficio di cui all'articolo 20, commi 6, 10 e 11 della L.R.T. 2/2019;

g.11) non abbia consentito l'accesso all'alloggio nello svolgimento delle attività di controllo e verifica sull'occupazione e conduzione dell'alloggio stesso;

g.12) non abbia consentito l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio e alle sue pertinenze;

g.13) abbia presentato dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa;

3. I requisiti di cui sopra sono dichiarati nella domanda di partecipazione e devono essere posseduti da parte del richiedente e degli altri componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda stessa, nonché al momento dell'assegnazione del nuovo alloggio, eccetto i requisiti previsti dalla lettera C) del presente articolo che devono essere posseduti solo dal richiedente, salvo che i familiari conviventi siano in ogni caso regolarmente soggiornanti in Italia.

Art. 2 - Dichiarazioni e documentazione

Il richiedente può ricorrere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando ovvero alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'attestazione delle situazioni dalle quali deriva l'attribuzione del punteggio, ove non espressamente prevista la presentazione del documento stesso.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art.75 del predetto Testo Unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al bando hanno valore di autocertificazione.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non auto-certifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti nonché per la verifica dei punteggi richiesti e di quanto dichiarato dai richiedenti, il Comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate. Per la verifica del requisito di cui alla lettera e.3), relativo alla assenza di titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati all'estero, il Comune può richiedere idonee verifiche. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.

Per nucleo familiare si intende il nucleo assegnatario ordinario ai sensi della L.R.T. 2/2019 ss.mm.ii..

L'Amministrazione Comunale è tenuta a procedere ad idonei controlli e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

Art. 3 – Documentazione obbligatoria

E' obbligatorio allegare alla domanda la seguente documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Bando:

a) Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea: Copia del permesso di soggiorno di durata almeno biennale (in tal caso unitamente a documentazione attestante attività lavorativa in corso quale busta paga o contratto di lavoro o indicazione della partita IVA) oppure permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo del richiedente in corso di validità.

b) Attestazione ISEE del proprio nucleo familiare, non scaduta alla data di presentazione della domanda, regolarmente compilata ai sensi della normativa di riferimento ed aggiornata alla medesima data (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, al momento della compilazione e presentazione della domanda il richiedente non dovrà allegarla ma esserne in possesso ai sensi del DPCM n. 159 del 3.12.2013, D.M. 7.11.2014);

c) Per i titolari di diritti di proprietà, usufrutto uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo nei casi in cui, ai sensi dell'art. 1 lettere e.2) e e.3), sussistono le seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario: copia dell'atto di separazione o divorzio con assegnazione dell'alloggio all'ex coniuge;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente: copia del provvedimento di inagibilità rilasciato da una pubblica autorità;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento: copia del provvedimento di pignoramento con la data di notifica.

Art. 4 - Punteggi di selezione delle domande.

Le graduatorie di assegnazione in mobilità sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità stabiliti dall'art. 20 della L.R.T. 2/2019 ss.mm.ii., dell'art. 13 del Regolamento LODE (Deliberazione L.O.D.E. Pisano n. 101 del 09.02.2022) e dalla deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 18.06.2024, dichiarata immediatamente eseguibile. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

4.1. Presenza di un componente del nucleo familiare assegnatario di **età superiore a 65 anni** in presenza delle seguenti condizioni relative alla **difficoltà di accesso all'alloggio assegnato**:

- 4.1.1.** abitanti al primo piano senza ascensore: **punti 1**
- 4.1.2.** abitanti al secondo piano senza ascensore: **punti 2**
- 4.1.3.** abitanti al terzo piano o oltre senza ascensore: **punti 3**

Il punteggio può essere assegnato ad un solo soggetto anziano per nucleo familiare.

4.2. Presenza nel nucleo familiare assegnatario di un soggetto in **condizione di invalidità o di handicap grave, o minorazioni** congenite o acquisite, come di seguito specificato, comportanti gravi e permanenti **difficoltà di deambulazione e di accesso o permanenza nell'alloggio assegnato** in presenza di **barriere architettoniche e/o fattori strutturali** comportanti grave disagio abitativo:

- 4.2.1.** con con età compresa fra 18 anni e 65 anni, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: **punti 1**;
- 4.2.2.** con età compresa fra 18 anni e 65 anni, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: **punti 2**;
- 4.2.3.** riconosciuto invalido e che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età: **punti 2**;
- 4.2.4.** riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità (L. 104/991, art. 3, comma 3) tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3**;
- 4.2.5.** in possesso di certificazione di medico specialista o autorità competente (ASL) attestante particolari patologie o problematiche sanitarie tali da individuare una correlazione tra la patologia e la struttura dell'alloggio (sono escluse patologie legate alla conduzione dell'alloggio e non legate ad elementi strutturali quali ad esempio dimensioni e accessibilità): **punti 1**;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

Per ogni soggetto può essere attribuita solo una singola tipologia di punteggio.

Tali punteggi possono essere attribuiti unicamente se in possesso delle successive condizioni dell'alloggio assegnato, cui vanno aggiunti i relativi punteggi indicati:

- 4.2.6.** abitanti al primo piano senza ascensore: **punti 1**;
- 4.2.7.** abitanti al secondo piano senza ascensore: **punti 2**
- 4.2.8.** abitanti al terzo piano o oltre senza ascensore: **punti 3**

Per i punteggi relativi ai punti 4.1 e 4.2. la presenza di ascensore non idoneo a consentire l'accesso ai dispositivi mobili su ruote utilizzati dal soggetto interessato è equiparata ad

assenza di ascensore;

4.3. Presenza di problematiche oggettive relative alla **sicurezza e incolumità personali o familiari** accertate dalle autorità competenti in materia tali da rendere la permanenza nell'alloggio assegnato una condizione di grave disagio:

4.3.1. esposto/i o querela/denuncia alle autorità competenti relativa a situazione di contrasto e conflitto tra le parti all'interno dello stabile in cui si trova l'alloggio assegnato, oppure referto del pronto soccorso relativo ai fatti denunciati, unitamente a relazione dettagliata da parte del soggetto gestore: **punti 1;**

4.3.2. relazione del competente servizio sociale territoriale attestante la situazione di grave disagio sociale del nucleo assegnatario in relazione alle condizioni e collocazione dell'alloggio assegnato: **punti 2;**

4.4. Presenza di alloggio assegnato in attuale **situazione di sottoutilizzo** (art. 12, comma 6 L.R.T. 2/2019 ss.mm.ii.):

4.4.1. numero di vani utili superiori di oltre 1,5 vani rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare assegnatario: **punti 5;**

4.4.2. condizione di sottoutilizzo presente da oltre 2 anni: **punti 2** (punteggio aggiuntivo al precedente);

4.5. Presenza di alloggio assegnato in attuale **situazione di sovraffollamento** (art. 12, comma 8 L.R.T. 2/2019 ss.mm.ii.):

4.5.1. nucleo con almeno 2 persone a vano utile: **punti 2;**

4.5.2. nucleo con oltre 2 persone e fino a 3 persone a vano utile: **punti 3;**

4.5.3. nucleo con oltre 3 persone a vano utile: **punti 4;**

4.5.4. condizione di sovraffollamento presente da oltre 2 anni: **punti 2** (punteggio aggiuntivo);

4.6. Presenza di criticità nello stato di conservazione dell'alloggio assegnato tali da evidenziare problemi di sicurezza e di condizioni igienico-sanitarie improprie:

4.6.1. stato di conservazione che richieda spese necessarie per la messa a norma e/o per l'adeguamento degli standard igienico-sanitari (certificati dal Soggetto gestore): **punti 1;**

4.7. Presenza del richiedente nella precedente graduatoria di mobilità: **punti 2;**

A parità di punteggi assegnati ha precedenza il richiedente con maggiori anni di anzianità trascorsi in Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di San Miniato riferiti all'ultimo atto di assegnazione.

Art. 5 – Allegati obbligatori per l'attribuzione dei punteggi

1. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati all'art.4, è obbligatorio allegare alla domanda di partecipazione:

a) Per l'attribuzione del punteggio 4.2: certificazione rilasciata dall'autorità competente (ASL) attestante la situazione di invalidità e/o handicap grave come indicato nel punteggio stesso;

b) Per l'attribuzione del punteggio 4.2. certificazione rilasciata dall'autorità competente (ASL o servizio sociale competente) attestante la situazione di non autosufficienza, la presenza di gravi patologie o di problematiche motorie o sanitarie per le quali le condizioni dell'alloggio o la presenza di eventuali barriere architettoniche rappresenta una condizione di grave disagio;

c) Per l'attribuzione del punteggio 4.6.: attestazione dell'Ente gestore (APES) con la quale lo stesso dichiara che l'alloggio non rispetta gli standard igienico-sanitari e/o necessita di interventi di messa a norma, ai sensi della normativa vigente;

d) Per l'attribuzione del punteggio 4.2. : certificato rilasciato dall'autorità competente (ASL, APES o Comune) attestante la presenza nell'alloggio assegnato di barriere architettoniche (se non già rilevabili d'ufficio, ad esempio in caso di mancanza di ascensore) tali da determinare disagio abitativo al soggetto con grave handicap motorio o di cieco assoluto, facente parte del nucleo familiare assegnatario;

h) Per l'attribuzione dei punteggi 4.4 e 4.5. relativi a situazione di sovraffollamento o sottoutilizzo la stessa sarà rilevata d'ufficio in riferimento al numero di vani utili rilevati

dall'Ente gestore ai sensi dell'Allegato C della della L.R.T. 2/2019 ss.mm.ii.;

Art. 6 - Formazione e pubblicazione della graduatoria – opposizioni

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità rispetto ai requisiti di ammissione al concorso prescritti all'art. 1 del presente bando e secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del bando stesso, effettuando i controlli secondo la normativa vigente e quanto indicato nel presente bando.

Il Comune provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente bando ai sensi dell'art. 20 della L.R.T. 2/2019 ss.mm.ii., dell'art. 13 del Regolamento LODE (Deliberazione L.O.D.E. Pisano n. 101 del 09.02.2022) e dalla deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 18.06.2024, dichiarata immediatamente eseguibile.

Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando, incomplete della documentazione obbligatoria di cui all'art. 3 o pervenute in maniera difforme rispetto a quanto prescritto all'art. 11 del presente bando.

In caso di ISE/ISEE con difformità/omissioni o di ISE/ISEE non corrispondente al nucleo anagrafico alla data di pubblicazione del bando, i richiedenti verranno esclusi dalla Graduatoria Provvisoria. La regolarizzazione dell'ISEE dovrà avvenire esclusivamente mediante presentazione di apposito ricorso avverso la Graduatoria Provvisoria. In assenza di presentazione del ricorso la domanda non sarà inserita nella Graduatoria Definitiva e risulterà esclusa.

Entro 60 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, l'Amministrazione procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, relativa alle domande presentate entro entro trenta giorni dalla pubblicazione del Bando, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei punteggi attribuiti, dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e sul sito web del Comune di San Miniato: www.comune.san-miniato.pi.it.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge n. 241/90, il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria. Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria verrà data notizia esclusivamente secondo le modalità sopra descritte.

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e del D.G.P.R. 679/2016 **i richiedenti ammessi saranno riportati nella graduatoria indicando il numero di protocollo assegnato** al momento della presentazione della domanda.

Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio on line, i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando possono presentare opposizione al Comune adducendo adeguate informazioni o documentazioni specifiche in relazione ai requisiti e punteggi previsti dal presente bando.

Entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni, il responsabile del procedimento inoltra alla Commissione ERP di cui all'art. 5 Regolamento LODE la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 15 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP sopra menzionata dovrà:

- decidere sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando;
- formulare la graduatoria definitiva per l'assegnazione sulla base dei punteggi di cui all'art. 4 del presente Bando.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, ha precedenza il richiedente con maggiori anni di anzianità trascorsi in Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di San Miniato riferiti all'ultimo atto di assegnazione.

Nel caso in cui permanga la situazione di parità, la priorità è stabilita in base alla data di nascita del richiedente, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità. La graduatoria definitiva, approvata con atto del Dirigente del Settore 4 – Servizi alla persona e Politiche di Solidarietà – come previsto dall'art. 13 del Regolamento LODE – è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune e rimane in vigore fino all'approvazione della successiva. La graduatoria definitiva è pubblicata sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e sul sito web del Comune di San Miniato: www.comune.san-miniato.pi.it e costituisce provvedimento definitivo.

Le istanze presentate successivamente al termine dei primi trenta giorni dalla pubblicazione del Bando ed entro il 31 Marzo di ogni anno, daranno luogo ad una nuova graduatoria i cui tempi e procedimenti di formazione sono i medesimi sopra descritti considerando tale scadenza (31 Marzo) come il termine per la presentazione delle istanze. **La graduatoria sarà pertanto soggetta ad aggiornamenti annuali.** Ogni graduatoria resta efficace fino alla data di pubblicazione della successiva graduatoria integrativa. I termini di cui al presente comma potranno subire proroghe per motivate esigenze istruttorie.

All'approvazione della graduatoria derivante dalla pubblicazione di un nuovo "Bando generale", decadrà la graduatoria già esistente e dovranno essere presentate nuove domande da parte di tutti gli interessati.

Art. 7 - Procedimento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Gli alloggi di E.R.P. disponibili destinati alla mobilità saranno assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria definitiva vigente e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dall'art. 12 e 13 della L.R.T. 2/2019 ss.mm.ii. e dall'art. 13 del Regolamento LODE (Deliberazione L.O.D.E. Pisano n. 101 del 09.02.2022);

Il patrimonio di E.R.P. disponibile comprende, oltre agli alloggi situati nel Comune di San Miniato, anche n. 2 alloggi situati nel Comune di Castelfranco di Sotto. Potrà altresì comprendere ulteriori alloggi situati in altri Comuni previa acquisizione al patrimonio di E.R.P. del Comune di San Miniato ai sensi della normativa vigente. La proposta di un alloggio situato in un Comune diverso dal Comune di San Miniato non è soggetta ad obbligo di accettazione da parte dell'assegnatario e l'eventuale rinuncia non comporterà la cancellazione dalla graduatoria.

Per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. il Comune di San Miniato procederà all'accertamento della permanenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. I requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica per l'assegnazione. La data di verifica per l'assegnazione coincide con la data di protocollazione della comunicazione inviata al richiedente ai fini dell'avvio del procedimento di assegnazione ed effettuata con raccomandata A/R o tramite messi notificatori comunali.

La procedura dell'intera verifica dei requisiti dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Eventuali differimenti rispetto al giorno fissato per la verifica riguarderanno esclusivamente rapporti tra Pubbliche Amministrazioni. Qualora l'interessato non si presenti entro il termine indicato nella comunicazione senza addurre giustificazioni la domanda verrà esclusa dalla graduatoria dandone comunicazione all'interessato. Nel caso di giustificazioni oggettivamente documentate si procederà a fissare un'ulteriore termine. Qualora, in esito all'istruttoria, la domanda, ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R.T. 2/2019 ss.mm.ii., venga esclusa dalla graduatoria per perdita dei requisiti, ne sarà data comunicazione all'interessato. Dopo la verifica della permanenza dei requisiti di assegnazione in mobilità di alloggi E.R.P., presupposto per l'assegnazione, e delle condizioni di attribuzione del punteggio assegnato, il Comune procede alla proposta, tra gli alloggi disponibili di standard abitativo idoneo, di uno o più alloggi, secondo la disponibilità e l'ordine di graduatoria e nel rispetto di quanto disposto dal regolamento LODE sopra menzionato.

In caso di esito negativo delle procedure di verifica dei requisiti e dei punteggi assegnati, o del mancato rispetto dei termini sopra indicati da parte dell'aspirante assegnatario, il Comune ne darà comunicazione all'interessato e avvierà contestualmente il procedimento di decadenza dall'assegnazione ai sensi degli artt. 12 e 38 della L.R.T. 2/2019 ss.mm.ii.. In tal caso il Comune procederà con il richiedente successivo presente nella graduatoria vigente.

Una volta scelto dall'interessato l'alloggio tra quelli proposti, il Comune – con proprio atto –

provvede alla formale assegnazione all'interessato, comunicandola all'Ente Gestore. Sulla base del provvedimento di assegnazione, l'Ente Gestore provvede alla convocazione dell'assegnatario per la consegna dell'alloggio e la stipula del relativo contratto di locazione. L'assegnatario, che previa diffida dell'Ente Gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio nel termine di cui all'art.38, comma 3, lett. h) della legge è dichiarato decaduto dall'assegnazione.

Per le finalità del procedimento di assegnazione rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente le variazioni di indirizzo e recapito telefonico, al fine di permettere lo svolgimento della procedura di assegnazione. Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede alla convocazione del nucleo familiare mediante notifica all'ultimo indirizzo comunicato o di residenza contenente il termine perentorio a presentarsi entro 10 giorni, pena l'esclusione dall'assegnazione e dalla graduatoria.

L'assegnatario dell'alloggio ERP in mobilità è tenuto a riconsegnare l'alloggio ERP di provenienza al Comune di San Miniato entro 60 giorni dalla consegna dell'alloggio in mobilità. Il mancato rilascio del vecchio alloggio costituisce occupazione senza titolo dello stesso ed è causa di decadenza dall'assegnazione dell'intero nucleo familiare.

L'alloggio formalmente assegnato dovrà essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro massimo sessanta giorni dalla stipula del contratto di locazione prorogabili una sola volta per giustificati motivi.

La mancata occupazione dell'alloggio dell'intero nucleo assegnatario entro i termini stabiliti nel precedente comma comporta la decadenza dall'assegnazione, come previsto dall'art. 38, comma 3, lett. h) della legge regionale.

Art. 8 - Rinuncia

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi socio-sanitari, fatta eccezione per la proposta di alloggio situato in Comuni diversi da S. Miniato, per la quale non vi è obbligo di accettazione. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune procederà all'esclusione dalla graduatoria. In caso di rinuncia giustificata l'interessato resta in graduatoria e non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta di altri alloggi che in seguito si renderanno disponibili.

Art. 9 - Individuazione e scelta degli alloggi disponibili.

Il Comune assegna gli alloggi ai nuclei familiari aventi diritto nel rispetto degli standard abitativi stabiliti in base al rapporto tra la composizione del nucleo familiare ed i vani utili dell'alloggio, ai sensi dell'art. 12 della L.R.T. 2/2019 ss.mm.ii. nonché in rapporto alla richiesta di mobilità presentata, nel rispetto delle finalità della mobilità negli alloggi ERP ai sensi degli artt. 13 e 20 della L.R.T. 2/2019 ss.mm.ii

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 12 della L.R.T. 2/2019 ss.mm.ii. circa il divieto di assegnare alloggi determinando situazioni di sovraffollamento o di sottoutilizzo, il Comune dovrà proporre un alloggio tale da eliminare uno o più condizioni che hanno determinato le condizioni di disagio abitativo di cui il relativo punteggio assegnato, tenendo conto, ove possibile, delle eventuali richieste dell'assegnatario.

In riferimento a quanto sopra indicato, in caso di non disponibilità di alloggio adeguato ai parametri sopra descritti o alle richieste del nucleo utilmente collocato in graduatoria, lo stesso manterrà la propria posizione in graduatoria e si procederà con la proposta di assegnazione scorrendo la graduatoria fino ad individuare il primo nucleo utilmente collocato nella stessa nelle posizioni successive per il quale l'alloggio disponibile risulti idoneo.

In riferimento alla zona indicata come preferenza nella domanda di mobilità, al richiedente verrà prioritariamente proposto un alloggio collocato in tale zona ed in subordine, in mancanza di alloggio disponibile in tale zona, nelle altre zone. In caso di indicazione di una o più zone come scelta esclusiva, il richiedente in posizione utile sarà contattato esclusivamente in presenza di alloggio disponibile nella zona richiesta.

Art. 10 - Validità della graduatoria.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a che non venga approvata una nuova graduatoria definitiva come indicato nell'art. 6 del presente Bando. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione in mobilità di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta in disponibilità del Comune di San Miniato.

Art. 11 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere compilate e presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando esclusivamente sul modulo (Allegato B) predisposto dal Comune di San Miniato reperibile nelle seguenti modalità:

1. tramite la **home page del sito del Comune di San Miniato www.comune.san-miniato.pi.it** nella pagina dedicata al Bando in oggetto;
2. **presso l'Ufficio Politiche Abitative** (Loggiati S. Domenico 3, S. Miniato; apertura telefonica: lunedì ore 9.00 – 13.00, martedì e giovedì ore 9.00 – 13.00 e 15.00 – 17.30 – tel. 0571/406840; mail: domus@comune.san-miniato.pi.it ; accessi di persona solo previo appuntamento telefonico)

Come indicato all'art. 6 del Bando le istanze presentate entro i primi 30 giorni dalla pubblicazione del Bando stesso saranno esaminate ai fini della prima graduatoria che verrà pubblicata con i passaggi ed i tempi indicati nello stesso articolo. Le domande presentate dopo tale scadenza ed entro il 31 marzo di ogni anno daranno luogo agli aggiornamenti annuali della graduatoria come descritto nell'art. 6 del Bando.

La domanda dovrà essere completa di tutti i dati e le informazioni richieste e corredata dalla documentazione obbligatoria prevista dal presente Bando.

La compilazione della domanda, include il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs n. 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018).

Non si accetteranno domande pervenute con modalità diverse dalla procedura prevista.

Art. 12 – Pubblicizzazione Bando e informazioni

La documentazione relativa al presente Bando Pubblico:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Miniato;
- potrà essere estratta dal sito internet del Comune di San Miniato www.comune.san-miniato.pi.it .

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Politiche Abitative, Loggiati S. Domenico 3 – San Miniato (PI) – mail: domus@comune.san-miniato.pi.it - tel. 0571/406.840 Orario di apertura telefonica: lunedì ore 9.00 – 13.00, martedì e giovedì ore 9.00 – 13.00, 15.00 – 17.30 (accessi di persona solo previo appuntamento telefonico).

Per assistenza alla compilazione della domanda in caso di oggettiva difficoltà a procedere autonomamente, è disponibile il seguente punto di assistenza (esclusivamente previo appuntamento telefonico):

1. Ufficio Politiche Abitative, *Loggiati S. Domenico 3 – San Miniato (PI)* – mail: domus@comune.san-miniato.pi.it - tel. 0571/406.840 Orario di apertura telefonica: lunedì ore 9.00 – 13.00, martedì e giovedì ore 9.00 – 13.00, 15.00 – 17.30 (accessi di persona solo previo appuntamento telefonico).

Art. 14 – Informativa privacy

Il Comune di San Miniato informa – nelle modalità e termini esplicitati nell'Informativa allegata al presente Bando - che, ai sensi degli artt. 13-14 del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) 2016/679, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 15 – Responsabile del procedimento

In relazione alla presente procedura il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.

241/1990 e ss.mm.ii. è individuato nel Dirigente del Settore 4 "Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà".

Art. 16 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 2/2019 e successive modificazioni e integrazioni, al Regolamento LODE (Deliberazione L.O.D.E. Pisano n. 101 del 09.02.2022) e alla vigente normativa in materia.

IL DIRIGENTE

Settore 4 "Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà"

Dott. Paolo Togninelli

(Documento informatico sottoscritto digitalmente)

Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) 2016/679 – D. Leg.vo n. 196/2003 integrato con le modifiche D. Leg.vo n. 101/2018

"Bando di concorso - anno 2024 - per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in mobilità di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di San Miniato, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L. R. T. n. 2/2019 ss.mm.ii."

Il **Comune di San Miniato** in qualità di titolare del trattamento dei dati tratterà i dati personali conferiti nella presente procedura, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Le finalità sono dirette a realizzare l'accesso alla graduatoria per l'assegnazione in mobilità degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di San Miniato. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

1. Titolare del trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento è il Comune di San Miniato di seguito indicato anche come "Titolare del trattamento", con sede in Via Vittime del Duomo 8, 56028 San Miniato (PI).

Il Titolare può essere contattato:

Tel.: 05714061;

mail: segreteria sindaco@comune.san-miniato.pi.it;

PEC: comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it.

Responsabile del trattamento dei Dati: Dirigente Settore n. 4 Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà, 0571 406287, ptogninelli@comune.san-miniato.pi.it

2. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile alla email: dpo@comune.san-miniato.pi.it.

3. Categorie di dati trattati

I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano:

- dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, situazione familiare, situazione economica, situazione finanziaria, situazione patrimoniale (valori riportati nell'attestazione ISEE).

In particolare sono previsti trattamenti di dati di categorie particolari:

- dati relativi a situazioni di salute di riferimento del richiedente e/o del nucleo familiare (art. 9 G.D.P.R. 2016/679). La informiamo che detta raccolta (certificazioni di invalidità/handicap) riguarderà solo i dati necessari all'assolvimento delle funzioni e procedure relative alla predisposizione della graduatoria nei modi e nei limiti previsti nel Bando in oggetto. L'Amministrazione Comunale necessita di uno specifico consenso per poter trattare i dati riguardanti lo stato di salute.

4. Finalità e base giuridica del trattamento

Il **Comune di San Miniato** in qualità di titolare del trattamento dei dati tratterà i dati personali conferiti nella presente procedura, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per la formazione della graduatoria per l'assegnazione in mobilità degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di San Miniato, in conformità con le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Le finalità sono dirette a formulare la graduatoria degli ammessi alla misura in oggetto nel rispetto dei requisiti previsti dalla L. R. T. n. 2/2019 ss.mm.ii., dal Regolamento LODE e dal Bando stesso. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

5. Modalità del trattamento

I dati personali forniti saranno oggetto di:

- raccolta, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione.

I dati personali conferiti sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.

Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il trattamento sarà effettuato sia **con strumenti manuali e/o informatici e telematici** con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:

- misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.
- sistemi di autenticazione

- sistemi di autorizzazione
- sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
- sicurezza anche logistica.

I dati personali sono conservati su server all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

6. Destinatarî dei dati personali.

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:

- Enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi/oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali nonché ai soggetti privati nei limiti della normativa vigente in materia;
- Commissione di cui all'art. 5 del "Regolamento LODE", incaricata di decidere in merito ai ricorsi in opposizione e della formazione della graduatoria definitiva del Bando in oggetto;
- Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa per quanto di competenza;
- APES scpa per quanto di competenza;
- Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti e secondo le modalità ed i tempi comunicati dalla Regione Toscana.

Ambito trattamento:

- il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà del Comune di San Miniato;
- gli impiegati assegnati al Servizio politiche sociali e giovanili, sport e associazionismo del Comune di San Miniato;
- gli addetti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di San Miniato;
- il personale del Comune di San Miniato preposto agli adempimenti amministrativi/contabili (Servizio Finanziario e di Segreteria Generale; Servizi Tecnici);
- soggetto affidatario della gestione dello Sportello Politiche Abitative;
- Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa Inferiore;

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato

7. Periodo di conservazione dei dati personali.

Tutti i dati personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento. I Suoi dati personali saranno conservati di norma fintanto che sussista il rapporto con il Titolare.

8. Diritti dell'“Interessato”

Il Regolamento, UE, n. 679/2016, conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti:

- il diritto di accesso (articolo 15), ossia il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento;
- il diritto di rettifica (articolo 16), ossia il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
- il diritto di cancellazione - all'oblio (articolo 17), ossia la possibilità di cancellare dati personali che riguardano il diretto Interessato;
- il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18);
- il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20), ossia la possibilità di trasferire i propri dati personali a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti;
- il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento (articolo 7, co. 3);
- il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nel trattamento dei dati (articolo 77);
- il diritto di proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati (articolo 78);
- il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali, richiedendo espressamente la cancellazione dei propri nominativi dall'elenco.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

L'Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata A.R. all'indirizzo del Titolare del trattamento indicato al punto 1, oppure contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (D.P.O.), indicato al punto 2.